

## ATTO AGGIUNTIVO

**“per l'esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, conferimento provvisorio a un centro di raccolta e successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono, su aree a uso pubblico e sulle aree private a uso pubblico”**

### ALLA CONVENZIONE

**per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza**

**tra**

il “**Comune di Bogogno**”, con sede in Bogogno, P.zza Dott. Orazio Palumbo, Codice Fiscale 00429660038 e Partita I.V.A 00429660038 rappresentato nel presente atto da LOCATELLI Elena nata a Varallo Pombia (NO) il 31/03/1959 domiciliata per la carica presso la sede comunale, giusto atto di nomina sindacale Responsabile Area Vigilanza n. 8 del 31/12/2018, in seguito per brevità denominato anche “Comune”;

**e**

“**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**”, con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 25 - 00133 Roma, Capitale Sociale € 4.000.000,00, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 09164201007, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al R.E.A. n. 1144398, in persona di Sabrina Cacciotti, nata a Roma il 07/07/1974, domiciliata presso la sede dell’azienda, nella Sua qualità di legale rappresentante.

### **Premesso**

- che il Comune ha provveduto alla sottoscrizione di convenzione con Sicurezza e Ambiente S.p.A. per l'affidamento del servizio di ripristino post incidente;
- che il Comune, in qualità di Ente proprietario, è tenuto a liberare la rete stradale da veicoli in stato di abbandono, in modo da recuperare spazio per il parcheggio dei veicoli e da evitare l'inquinamento dell'area per effetto del degrado degli stessi, per una migliore immagine e corretta gestione della *res publica*.
- che il Comune ha interesse alla sottoscrizione del presente “Atto aggiuntivo”, integrativo della convenzione sottoscritta, al fine di realizzare, nella massima economicità, non essendovi onere economico alcuno per l’Amministrazione, un servizio a beneficio della collettività;
- che Sicurezza e Ambiente S.p.A. è disponibile ad assumere l’incarico di “*general contractor*” per l'esecuzione delle attività indicate al successivo articolo 1, in ordine dei veicoli in evidente stato di abbandono in conformità ai requisiti dalla legge prescritti;

Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,

**le Parti convengono e stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1**

*Accordo e oggetto dell'atto aggiuntivo*

1. Il “**Comune di Bogogno**” affida a “**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**”, che accetta, l'esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli a

motore o non, rinvenuti dalle Forze dell'Ordine competenti territorialmente, su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private di uso pubblico, quando siano in evidente stato di abbandono. Il servizio dovrà essere svolto, ove legittimamente richiesto, secondo il disposto dell'art. 1 del D. M. 460/1999.

2. Società si impegna a svolgere tale attività senza limitazioni del numero dei veicoli da rimuovere o rimossi.
3. Detti interventi saranno eseguiti esclusivamente da “Centri di raccolta e smaltimento”, convenzionati con Sicurezza e Ambiente S.p.A., in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.

## **Articolo 2**

### *Modalità e tempi di intervento*

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si impegna a realizzare il servizio mediante ditte ad essa collegate, denominate “Centri di raccolta e demolizione”.
2. Gli interventi di Sicurezza e Ambiente S.p.A. possono essere chiesti dalle singole Unità Operative di Polizia Municipale e dal personale della viabilità dipendente dal Comune, attraverso congrua comunicazione, anticipata telefonicamente al numero 06.20077-5, inoltrata a mezzo fax al numero 06.20630663.
7. Al Comando del Corpo di Polizia Municipale spetta il coordinamento e il controllo del servizio affidato a “Sicurezza e Ambiente S.p.A.”. Il Comune si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sullo svolgimento del servizio.

## **Articolo 3**

### *Requisiti dei “Centri di raccolta e demolizione” per l'espletamento del servizio*

Il servizio rimozione verrà svolto dai “Centri di raccolta e demolizione” selezionati direttamente da Sicurezza e Ambiente S.p.A.. Le Ditte selezionate dovranno essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, nonché da ogni altra normativa applicabile in ragione del servizio affidato.

## **Articolo 4**

### *Condizioni per lo svolgimento del servizio*

1. Sicurezza e Ambiente S.p.A. si avvale di “Centri di raccolta e demolizione” che, per l'espletamento delle descritte attività, hanno la disponibilità di mezzi omologati del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C. e dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;

## **Articolo 5**

### *Modalità di svolgimento del servizio*

1. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
2. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, il personale della Polizia Municipale redigerà un verbale dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o denuncia di furto.
3. Le procedure da applicare dovranno essere quelle previste dall'art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:

- a. “Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
  - b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
  - c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 1, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.”.
- 4 Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo ai Centri, il personale del Corpo di Polizia Municipale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente punto 2, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare rilievo fotografico del veicolo rimosso.
- 5 Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno dei depositi del Centro affidatario fino al momento della sua demolizione, ovvero fino al momento della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata dal Centro affidatario del servizio senza nulla a pretendersi per i servizi di rimozione, trasporto, custodia e sosta.

## **Articolo 6**

### *Condizioni economiche del servizio*

1. Gli interventi di rimozione dei veicoli in stato di abbandono, meglio descritti all'articolo 1 saranno effettuati da Sicurezza e Ambiente S.p.A. senza esborso alcuno da parte del Comune e dei cittadini.
2. Il profitto per Sicurezza e Ambiente S.p.A. o i “Centri di raccolta e demolizione” consisterà nel recupero del materiale risultante dalla eventuale demolizione degli stessi.

**Articolo 7**  
*Durata e risoluzione dell “Atto aggiuntivo”*

1. Il presente “Atto aggiuntivo” avrà la durata stessa della convenzione a cui si riferisce, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R.

**Articolo 8**  
*Varie*

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente “Atto aggiuntivo”. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l’accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del D.lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto

per il “**Comune di Bogogno**”

*Il responsabile Polizia Locale  
Elena Locatelli*

IL PRESENTE DOCUMENTO È STATO FIRMATO  
DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. 82/2005

per “**Sicurezza e Ambiente S.p.A.**”

.....  
(.....)

*Bogogno, 29 Marzo 2019*